

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato nel gennaio 2016 ed estinto anticipatamente nel 2020 in corrispondenza della rata n. 48 di complessive 120, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 881,58 per oneri economici versati e non goduti, oltre interessi legali dalla data di estinzione fino al soddisfo e la rifusione delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare afferma che nel conteggio estintivo sono stati riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi non maturati per le 72 rate residue ed il rimborso di una somma a titolo di commissioni di gestione. In sede di riscontro al reclamo, è stato rimborsato alla parte ricorrente anche un importo a titolo di oneri relativi alle "*commissioni di attivazione*" e alle "*spese di istruttoria*", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo, maggiorato della differenza tra il rimborso delle commissioni di gestione, per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse, e quanto detratto in sede di conteggio estintivo e degli interessi legali. Le "*commissioni di attivazione*" riguardano importi dovuti al resistente a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, trattandosi di oneri *up front*, così come le "*spese di istruttoria*" si riferiscono ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e devono, parimenti, essere considerate costi *up front*. Le "*commissioni di intermediazione*" (commissioni rete esterna) – interamente versate all'intermediario del credito intervenuto - hanno natura *up front* poiché riguardano costi maturati alla stipula del contratto ed indipendenti

dall'estinzione anticipata; in ogni caso, si tratta di un costo che non è autonomamente determinato dalla banca, ma che è esattamente quello addebitato dall'intermediario del credito, e sarebbe del tutto ingiustificato che la banca medesima. Le *“commissioni di gestione”* sono state rimborsate secondo il criterio proporzionale in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare attiene alla restituzione delle somme versate all'intermediario resistente a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna.

Preliminarmente, in ordine all'implicita eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente rispetto alla retrocessione delle commissioni devolute all'intermediario del credito intervenuto, quindi a un soggetto *“terzo”*, il Collegio ritiene l'infondatezza della questione, in quanto, come da consolidato orientamento dell'ABF, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama, a tal proposito, l'orientamento assunto da questo Collegio (decisione n. 6733/2023) secondo il quale *“l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati”*.

Il Collegio, pertanto, dichiara la legittimazione passiva dell'intermediario resistente rispetto alla richiesta di retrocessione delle commissioni d'intermediazione (*“commissioni rete esterna”*).

Il Collegio osserva che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-*sexies* del TUB prevedendo due differenti regimi a seconda del momento della stipula dei contratti. Infatti, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; per i contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi *“l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 *“Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».*

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Coordinamento aveva chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.” In conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi, per i costi recurring trova applicazione il criterio di proporzionalità lineare (salvo diversa previsione contrattuale); per i costi up front trova applicazione il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (salvo diversa previsione contrattuale).

Per quanto sopra rilevato l’ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame risulta il seguente, secondo il prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				716,09	Upfront	38,30%	274,25		274,25
Commissioni di gestione				1.517,70	Recurring	60,00%	910,62	861,45	49,17
Spese istruttoria e notifica				525,00	Upfront	38,30%	201,06		201,06
Commissioni rete esterna				1.074,00	Upfront	38,30%	411,32		411,32
Ulteriori rimborsi								556,64	-556,64
Totale				3.832,79					379,15

Il risultato non coincide con la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto questi ha calcolato l'ammontare delle voci di costo secondo il criterio lineare *pro rata temporis*. Non merita accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, poiché si verte in tema di questioni di carattere seriale. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 379,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA